



COMUNE DI CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER AUTORIZZAZIONI A TEMPO DETERMINATO DI MANUFATTI TEMPORANEI E STAGIONALI

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 30/11/2006
- modificato con delibera n° 14 del 30 marzo 2007*

INDICE

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 - Descrizione interventi
- Art. 3 - Procedura
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 - Interventi ricadenti in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004
- Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1 - Definizione

1. Si definiscono manufatti temporanei e stagionali quelli di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee e/o stagionali, che non modificano permanentemente lo stato dei luoghi e che permangono sul territorio per un periodo limitato nel tempo.

Art. 2 - Descrizione interventi

1. E' consentito, a carattere temporaneo, per l'esercizio di attività temporanee e/o stagionali appartenenti ai settori commerciale, produttivo, sportivo e ricreativo, quanto segue:
 - a. installazione di strutture precarie e trasferibili;
 - b. deposito di materiale su aree scoperte, attrezzature di servizio e simili;
 - c. chiusure stagionali di ambienti aperti tipo loggiati e simili;
 - d. messa in opera di tende o di coperture stagionali relative ad esercizi pubblici quali bar, ristoranti ecc.

Art. 3 - Procedura

1. L'autorizzazione è rilasciata a tempo determinato e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sentito l'eventuale parere dei competenti uffici comunali,

sempreché dette strutture ed attività non rechino pregiudizio alcuno, né alla circolazione stradale, né alla quiete pubblica ed al decoro e purché siano previsti, se non già presenti, spazi a parcheggio adeguati al tipo di struttura.

2. Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici può subordinare il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla presentazione, da parte del richiedente, di opportune garanzie (Convenzione o Atto d'obbligo ed eventuale cauzione o fideiussione), atte ad assicurare la rimozione del manufatto e la rimessa in pristino del sito.
3. I manufatti temporanei e stagionali, così come sopra descritti, sono ammessi in tutto il territorio comunale limitatamente al periodo previsto e la loro esecuzione è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata a titolo gratuito;
4. La mancata rimozione delle opere nei termini stabiliti nell'atto autorizzativo comporta, da parte dell'Amministrazione Comunale l'incameramento della garanzia prestata e la rimozione coatta dei manufatti.
Le opere potranno essere mantenute per un periodo di tempo più lungo di quello stabilito nell'autorizzazione, previa presentazione di apposita istanza scritta e comunque non superiore a sei mesi oltre a quelli già autorizzati.
5. I manufatti temporanei destinati ad attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere e similari, posti su suolo pubblico, non sono soggetti ad autorizzazione temporanea, di cui al presente articolo, ma alla sola autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le installazioni di manufatti precari di cui alla Legge Regionale n.64/95 e le costruzioni temporanee a servizio e funzionali a lavori in corso di esecuzione a seguito di permesso di costruire o denuncia di attività: in questo caso le costruzioni temporanee sono ammesse per la durata dei lavori.

Art. 5 - Interventi ricadenti in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004

1. Gli interventi autorizzabili ai sensi del presente regolamento dovranno seguire le procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 s.m.i..

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, del combinato disposto dell'art. 134 T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione che avverrà contestualmente alla delibera che lo approva.